



SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

MEDIA PIANURA VERONESE - DISTRETTO VR – 5 C

(Provincia di Verona)

Bovolone - Angiari - Concamarise - Isola Rizza – Oppeano - Palù – Roverchiara – Salizzole - San Pietro di Morubio

37051 Bovolone (VR) – Viale Libertà n. 3 – tel. 045/6908405 – fax. 045/6902212 – Email polizialocale@bovolone.net

REGOLAMENTO COMUNALE **DI POLIZIA URBANA** **E RURALE**

Art. 27 - Elementi esterni dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro in modo da evitarne la caduta accidentale.

Art. 28 – Trattamenti e misure di prevenzione contro gli insetti infestanti

1. I titolari di esercizi o depositi ove si detengono prodotti alimentari e dove si lavorano materiali organici che possono attirare insetti devono adottare metodi e mezzi di lotta contro le mosche ed altri insetti infestanti, evitando l'abbandono di rifiuti, curando la pulizia degli ambienti, eliminando gli escrementi degli animali domestici, applicando reti anti insetti alle finestre e tende a strisce alle porte. Inoltre, mediante l'utilizzo di trappole luminose, trattamenti alle murature con sostanze abbattenti a bassa tossicità per l'uomo (piretro naturale o piretroidi sintetici fotolabili).
2. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni.
3. I proprietari di terreni od aree incolte devono provvedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti e prevenendo l'accumulo di detriti, immondizie o materiali putrescibili, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto.
4. I proprietari di terreni od aree incolte devono provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfezione che si rendono necessari contro le mosche od altri insetti infestanti.
5. I titolari di allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, devono adottare le misure di prevenzione disposte dai competenti servizi veterinari o previste dalla normativa vigente;

Art. 29 – Trattamenti e misure di prevenzione contro la zanzara tigre

1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale i cittadini, gli Amministratori di condominio e a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di edifici e terreni siti sul territorio comunale, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, devono osservare le seguenti norme:
 - a) È vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni.
 - b) Si deve procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con reti a maglia fitta antizanzara o con coperchi.
 - c) Si devono svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., settimanalmente.
 - d) Si devono coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli impermeabili o reti zanzariere).
 - e) Devono essere introdotti nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) soluzioni antilarvali a base di insetticidi biologici da rinnovare con cadenza settimanale o filamenti in rame.
 - f) Devono essere introdotti nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, gambusias affinis ecc.).
 - g) Si deve provvedere a ispezionare, pulire e trattare settimanalmente l'acqua presente nelle grondaie ed in tutte le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, presenti in giardini e cortili ricorrendo preferibilmente a prodotti biologici (a base di *Bacillus thuringiensis*).

- h) Di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.
2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici su teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con soluzioni o granulati antilarvali a base di inibitori della crescita, da rinnovare ogni 3 settimane.
 3. I Consorzi e gli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi vige l'obbligo di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.
 4. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).
 5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
 6. I gestori di attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalla attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.
 7. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* (dal 15 maggio al 31 ottobre di ogni anno) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate. Se i medesimi dispongono di attrezzature ed esperienza per effettuare le disinfestazioni in modo autonomo, devono conservare le ricevute di acquisto dei disinfestanti, da esibire alle Autorità preposte alla vigilanza e controllo.
 8. fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, nel caso di manifesta inerzia nell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo e di accertate gravi problematiche igienico-sanitarie l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Art. 30 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme stabilite dal regolamento edilizio, senza preventiva autorizzazione non sarà consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati,.
2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera ~~esteriore~~ esterna a carattere permanente, pur nel rispetto della regolamentazione comunale in materia, potrà essere vietata a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo le valutazioni dei competenti uffici comunali;
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne. Tuttavia potrà essere chiesta l'autorizzazione al Comune ed agli Enti competenti.
4. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.